

*Estratto*

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARAVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Prof. Em. Università  
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOZZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Prof. Em. Università  
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOZZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"

Anno CLI - Fascicolo 1 2019



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.  
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma  
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957  
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero .....	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip) .....	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login) .....	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) .....	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo* .....	30,00
Fascicolo singolo digitale .....	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. \*Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a [info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it)) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it) entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94  
[info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it) [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it)  
[www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it)  
[facebook.com/mucchieditore](https://facebook.com/mucchieditore)  
[twitter.com/mucchieditore](https://twitter.com/mucchieditore)  
[instagram.com/mucchi\\_editore](https://instagram.com/mucchi_editore)

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Legodigit (TN).  
Finito di stampare nel mese di marzo del 2019.

### ***Direttori***

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

### ***Comitato Direttivo***

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

### ***Comitato Scientifico***

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università Di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” Di Roma

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

### ***Redazione***

Dott.ssa Anna Acquaviva

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum

Dott.ssa Maria Teresa Capozza

Dott. Matteo Carnì

Dott. Manuel Ganarin

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini

## ***Norme e criteri redazionali***

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010<sup>4</sup>).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscolo separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).



Ivano Pontoriero

## **L'ARCHIVIO GIURIDICO E IL DIRITTO ROMANO: FIGURE E ITINERARI DI RICERCA\***

SOMMARIO: 1. Il «rifondatore della romanistica italiana»: Filippo Serafini. – 2. La nascita della «Nuova scuola storica»: Vittorio Scialoja. – 3. L'apogeo del rinnovamento: Contardo Ferrini. – 4. La direzione di Pietro de Francisci e quella di Vincenzo Arangio-Ruiz. I Fondamenti del diritto europeo.

### *1. Il «rifondatore della romanistica italiana»: Filippo Serafini*

La rivista vede la luce nel 1868 su iniziativa di Pietro Ellero (1833-1933), che dal 1861 ricopriva a Bologna la cattedra di Diritto e procedura penale (dal 1862, come ordinario)<sup>1</sup>. La creazione dell'*Archivio giuridico*, come è stato efficacemente sottolineato, persegue lo scopo «di contribuire allo sviluppo dei diversi rami del giovanissimo diritto italiano»<sup>2</sup>. Si tratta di una Rivista dal carattere marcatamente interdisciplinaria-

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Cfr. C. VANO, v. *Ellero, Pietro*, in *DBI*, XLII, Roma, 1993, p. 517; G. DALLA TORRE, *L'«Archivio giuridico» e la cultura giuridica italiana del secondo Ottocento*, in *AG*, 219, 1999, p. 15; nonché E. D'AMICO, v. *Ellero, Pietro*, in *DBGI*, I, Bologna, 2013, p. 793.

<sup>2</sup> Così E. D'AMICO, v. *Ellero, Pietro*, cit., p. 793. Gli intendimenti del fondatore della rivista emergono chiaramente dall'*incipit* del *Manifesto dell'Archivio giuridico*, in *AG*, 1, 1868, p. 3: «L'Italia, avverando il sospiro de' secoli, ha quasi compiuto la sua unità ed acquistato la sua indipendenza; ma questa e quella rimarrebbero infruttuose, né si potrebbero preservare, senza tali ordinamenti che diano felicità al popolo e forza alla nazione». Sul punto, v. anche A.C. JEMOLO, *Presentazione*, in *AG*, 175, 1968, pp. 5-6 e G. DALLA TORRE, *L'«Archivio giuridico» e la cultura giuridica italiana del secondo Ottocento*, cit., pp. 16-18.

re e dotata di una forte proiezione internazionale, con articoli dedicati «al nuovo diritto italiano», «alla storia del diritto e alle esperienze straniere»<sup>3</sup>. L'iniziativa della creazione della nuova Rivista è dunque rivolta al miglioramento della cultura giuridica nazionale, che, al momento della fondazione del Regno d'Italia, e pur «in misura variabile rispetto ai settori e alle regioni», si trova in una condizione di «generalmente diffusa emarginazione rispetto al contesto europeo»<sup>4</sup>.

Nella primavera del 1869, prostrato dal dolore per la prematura scomparsa di sua moglie Maria Deciani, Pietro Elle-

---

<sup>3</sup> Cfr. E. D'AMICO, v. *Ellero, Pietro*, cit., p. 793. L'importanza dell'interdisciplinarietà nella formazione del giurista è sottolineata dalle parole dello stesso P. ELLERO, *Manifesto dell'Archivio giuridico*, cit., p. 6, che definisce l'area d'interesse della nuova rivista: «Il diritto quindi pubblico e privato, razionale e positivo, la sposizione, la esegesi, la storia, la comparazione e la critica del medesimo, quelle dottrine filosofiche, politiche, economiche, finanziarie, amministrative ed educative, quelle cognizioni speciali, come la statistica, la filologia e la medicina legale, che innalzano il legulejo all'altezza di legista, formeranno oggetto de' suoi studj». Sul manifesto e sull'«enciclopedismo orientato e consapevole» di Pietro Ellero, cfr. P. BENEDEUCE, *Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell'Italia liberale*, Bologna, 1996, in specie pp. 45-52. Sul carattere interdisciplinare della rivista, v. anche le considerazioni di G. DALLA TORRE, *L'«Archivio giuridico» e la cultura giuridica italiana del secondo Ottocento*, cit., in specie pp. 23-24.

<sup>4</sup> Così, M. TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»*, in *BIDR*, 91, 1988, p. LXXXIV. Un quadro assai negativo degli studi giuridici in Italia negli anni della Restaurazione è stato tracciato da F.C. VON SAVIGNY, *Ueber den juristischen Unterricht in Italien*, in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*, 6, 1828, pp. 201-228 (= *Vermischte Schriften*, IV, Berlin, 1850, pp. 309-342). Negli anni Quaranta dell'Ottocento formula una diagnosi sostanzialmente analoga Carl Joseph Anton Mittermaier (v. *Delle condizioni d'Italia* del Cav. Carlo Dr. Mittermaier... versione dell'Ab. Pietro Mugna, Lipsia, Stamperia di G.B. Hirschfeld, Milano e Vienna, Presso Tendler e Schäfer, 1845, in specie pp. 215-216). Per un'attenta analisi delle coordinate culturali delle posizioni espresse da Savigny e da Mittermaier, v. L. LACCHE', *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in *Quaderni Fiorentini*, 39, 2010, pp. 160-167. Sulla condizione degli studi giuridici nei regimi preunitari, v. ora F. LAMBERTI, *Pietro Bonfante e la costruzione di una 'scienza romanistica italiana'*, in *Legal Roots on line*, 2018, pp. 1-3. Sulla cultura giuridica in età risorgimentale, cfr. anche M. BRUTTI, *Vittorio Scialoja. Diritto romano e sistema nel tardo Ottocento*, in *BIDR*, 105, 2011, pp. 13-14 (= *Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile*, Torino, 2013, pp. 1-2).

ro decide di abbandonare la direzione<sup>5</sup>. Questa viene quindi assunta da Filippo Serafini (1831-1897), allora professore di Pandette a Bologna, che la mantiene per quasi un trentennio, fino al momento della sua morte, quando passa nelle mani del figlio Enrico (1863-1914), romanista e civilista, fino al 1910<sup>6</sup>.

Filippo Serafini, originario di Preore e formatosi a Vienna, Innsbruck, Berlino e Heidelberg, dopo aver ottenuto la cattedra di Istituzioni di diritto romano confrontato con il diritto vigente a Pavia, era stato chiamato a Bologna nel 1868<sup>7</sup>. Era

---

<sup>5</sup> Cfr. C. VANO, v. *Ellero, Pietro*, cit., pp. 517-518, che data la cessione della Rivista al 15 aprile 1869, basandosi sulla corrispondenza contenuta nell'Archivio *Ellero*, conservato presso la Biblioteca Universitaria di Bologna. Per un'accurata descrizione della vicenda e la trascrizione del documento di cessione, cfr. BENEDEUCE, *Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell'Italia liberale*, cit., in specie pp. 62-74. Sul punto, v. anche D'AMICO, v. *Ellero, Pietro*, cit., p. 793.

<sup>6</sup> La direzione della Rivista venne assunta da Filippo Serafini già a partire da *AG*, 3, 1869, numero in cui, oltre ad apparire come «proprietario e responsabile», firma l'editoriale dal titolo, *Il direttore dell'Archivio giuridico ai suoi lettori*, *ibidem*, pp. 227-233. A partire da *AG*, 4, 1869, l'indicazione «di Pietro Ellero» viene eliminata dal frontespizio e sostituita con «diretto da Filippo Serafini, Professore di Pandette nell'Università di Bologna». Sulla direzione di quest'ultimo, cfr. M. TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»*, cit., pp. LXXXVI-LXXXVII. La direzione di Enrico Serafini ha inizio con *AG*, 59, 1897. Con questo numero, la Rivista assume la denominazione di *Archivio giuridico Filippo Serafini*. Il successivo *AG*, 60, 1898, inaugura una nuova serie. Cfr. E. SERAFINI, *Il direttore dell'Archivio giuridico "Filippo Serafini" ai suoi lettori*, *ibidem*, pp. III-VI. Sotto la direzione di Enrico Serafini si apre anche una terza serie, coincidente con il suo ritorno a Pisa (*AG*, 72, 1904 [v. *Id.*, *Il direttore dell'Archivio giuridico "Filippo Serafini" ai suoi lettori*, *ibidem*, pp. 3-4]) e che dura solo sei anni. L'ultimo numero pubblicato sotto la direzione di Enrico Serafini è *AG*, 84, 1910. Sul punto, cfr. A.C. JEMOLO, *Presentazione*, cit., p. 10. Sulla figura di Enrico Serafini, v. G. COSSA, v. *Serafini, Enrico*, in *DBGI*, II, Bologna, 2013, pp. 1849-1850.

<sup>7</sup> Dal 1871 si trasferì, però, a Roma, dove rimane solo due anni, per poi terminare la propria carriera a Pisa. Cfr. sul punto E. STOLFI, v. *Serafini, Filippo*, in *DBGI*, II, cit., p. 1850; *Id.*, v. *Serafini, Filippo*, in *DBI*, XCII, Roma, 2018, pp. 39-41. Filippo Serafini era stato chiamato a Roma sulla cattedra rimasta vacante a seguito delle dimissioni presentate da Ilario Alibrandi: sulla vicenda, v. A. FIORI, *Il più atteso postliminio. La Sapienza di Roma da università pontificia ad università italiana*, in *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, a cura di G. CAZZETTA, Bologna, 2013, p. 148 e nt. 39; *EAD.*, *Le Prolusioni storico-giuridiche e romanistiche della Facoltà di giu-*

rimasto particolarmente legato al magistero impartito a Vienna da Ludwig Arndts, di cui tradusse in italiano la nona edizione del *Lehrbuch der Pandekten*<sup>8</sup>.

Quest'opera inaugura, come ricorda Mario Talamanca, un vero e proprio genere letterario, particolarmente in voga in Italia tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento<sup>9</sup>. Oltre alla traduzione del monumentale *Ausführliche Erläuterung der Pandekten* di Christian Friedrich von Glück, di cui lo stesso Serafini fu promotore, insieme a Pietro Cogliolo, con la collaborazione di Carlo Fadda, Contardo Ferrini e Muzio Pampaloni, devono qui essere almeno ricordate quella del *Lehrbuch des Pandektenrechts* di Bernhard Windscheid, curata da Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa e quella del *System des heutigen römischen Rechts* di Friedrich Carl von Savigny realizzata da Vittorio Scialoja<sup>10</sup>. La strada del rinnovamento della cultura giuridica nazionale viene percorsa da Filippo Serafini at-

---

*risprudenza (1871-1922)*, in *La Facoltà giuridica romana in età liberale. Profusioni e discorsi inaugurali*, a cura di M. CARVALE, F.L. SIGISMONDI, Napoli, 2014, p. 452, nt. 47. Con particolare riferimento al magistero pavese di Filippo Serafini, v. ora D. MANTOVANI, *Le molte rinascite dell'ars boni et aequi. Il diritto romano a Pavia dalla Restaurazione alla prima guerra mondiale*, in *Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia*, 2.II, a cura di Id., Milano, 2017, pp. 1241-1243.

<sup>8</sup> La traduzione venne pubblicata tra il 1879 e il 1882: cfr. M. TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»*, cit., p. xv; nonché Id., *La romanistica italiana fra Otto e Novecento*, in *Index*, 23, 1995, p. 165. Nella letteratura più recente, cfr. F. FURFARO, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid*, Torino, 2016, 95-96.

<sup>9</sup> Si veda ancora M. TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»*, cit., pp. xc-xciii. Sul punto, cfr. anche E. STOLFI, *Studio e insegnamento del diritto romano dagli ultimi decenni dell'Ottocento alla prima guerra mondiale*, in *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, a cura di I. BIROCCHI, M. BRUTTI, Torino, 2016, pp. 9-11.

<sup>10</sup> A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, in *ZSS*, 123, 2006, p. 335. Sulla traduzione di Vittorio Scialoja, nell'ambito della diffusione delle opere di Savigny oltre i confini della Germania, cfr., nella più recente letteratura, le osservazioni di C. VANO, *Della vocazione dei nostri luoghi. Traduzioni e adattamenti nella diffusione internazionale dell'opera di F.C. von Savigny*, in *Historia et ius*, 10, 2016, p. 12 e nt. 6.

traverso la diffusione in Italia dei paradigmi e degli apparati concettuali dell'*heutiges römisches Recht*<sup>11</sup>.

Alcune tra le caratteristiche più significative del progetto di rinnovamento della scienza giuridica italiana promosso e portato a compimento da Filippo Serafini emergono con grande chiarezza già nell'editoriale con cui ha inizio la sua attività di direttore della rivista:

La necessità di quei mezzi che favoriscono il simultaneo progresso della vita intima di un popolo e della sua legislazione, fu bene intesa dalla dotta nazione germanica, presso la quale fioriscono numerose le riviste di diritto che abbracciano l'intera scienza od un ramo speciale di essa [...]. Ma se passiamo dalla Germania all'Italia quale enorme differenza! Il nostro orgoglio nazionale ha ben di che restare avvilito e sentirsi umiliato: ma è meglio dire schietta la verità e non far luogo ad illusioni: occorre scoprire le piaghe per apprestarvi gli opportuni rimedi. Culla della scienza del diritto all'epoca romana, sede del risorgimento dei buoni studi giuridici nel medio evo, patria di profondi giuristi in ogni tempo, l'Italia s'è ora riposata neghittosa sui mietuti allori, e lasciò passare senza contesa alle vicine nazioni quel primato che aveva un di formato la sua gloria più bella<sup>12</sup>.

Oltre a evidenziare la condizione di profonda decadenza in cui versano gli studi giuridici in Italia – secondo quello che,

---

<sup>11</sup> Cfr. E. ALBERTARIO, v. *Serafini, Filippo*, in *EI*, XXXI, Roma, 1936 (rist. 1950), p. 408. Nell'ambito della produzione scientifica di Filippo Serafini non mancano, tuttavia, contributi dedicati a fonti diverse da quelle tradizionalmente indagate dall'*usus modernus Pandectarum*: cfr. F. SERAFINI, *Nuove osservazioni sulle tavole di Salpensa e Malaga*, in *AG*, II, 1868, pp. 666-673, dedicato alle due leggi municipali epigrafiche dell'età di Domiziano. Sul punto, cfr. le osservazioni di M. TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»*, cit., pp. LXXXIX-XC. L'elenco delle pubblicazioni di Filippo Serafini è in *AG*, 58, 1897, pp. 522-526. Per il contributo offerto da Filippo Serafini alla diffusione della cultura giuridica tedesca in Italia, v. anche A. FIORI, *Il più atteso postliminio. La Scienza di Roma da università pontificia ad università italiana*, cit., p. 155; EAD., *Le prolusioni storico-giuridiche e romanistiche della Facoltà di Giurisprudenza (1871-1922)*, cit., p. 453.

<sup>12</sup> E. SERAFINI, *Il direttore dell'Archivio giuridico ai suoi lettori*, cit., pp. 228-229. Sul testo, cfr. F. LAMBERTI, *Pietro Bonfante e la costruzione di una 'scienza romanistica italiana'*, cit., pp. 4-5.

già all'epoca, è un vero e proprio luogo comune<sup>13</sup> – il neodirettore rivela subito i suoi sentimenti di profonda ammirazione verso «la dotta nazione germanica». Il percorso scientifico di Filippo Serafini si inserisce nel più ampio quadro della penetrazione e della recezione della cultura tedesca in Italia in età postrisorgimentale<sup>14</sup>. Dal punto di vista della scienza giuridica, questo percorso porta al progressivo superamento del metodo esegetico francese, affermatosi nell'Italia preunitaria, a vantaggio del metodo sistematico tedesco, vale a dire, della Pandettistica<sup>15</sup>.

Ma dal passaggio dell'editoriale appena richiamato affiora un altro, e forse più importante, elemento caratterizzante del-

---

<sup>13</sup> Così, F. LAMBERTI, *Pietro Bonfante e la costruzione di una 'scienza romanistica italiana'*, cit., p. 5, nt. 13. Sul punto, v. anche *supra*, nt. 4.

<sup>14</sup> Su questo processo, cfr. G. CIANFEROTTI, *Germanesimo e università in Italia alla fine dell'800. Il caso di Camerino*, in *Studi senesi*, 100, 1988, pp. 327-347; nonché la ricostruzione di D. MANTOVANI, *Contardo Ferrini e le opere dei giuristi*, in *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo (Pavia 17-18 ottobre 2002)*, a cura di ID., Milano, 2003, in specie pp. 129-131. A.C. JEMOLO, *Presentazione*, cit., p. 6, ricorda come l'attenzione della rivista fosse rivolta principalmente, ma non esclusivamente, al mondo tedesco: in *AG*, 37, 1886, pp. 343-349, compare una rubrica, curata da Giovanni Pacchioni e dedicata a *Recensioni di opere inglesi*.

<sup>15</sup> Cfr. C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia. 1865-1942*, Roma-Bari, 1985, pp. 162-165; A. LOVATO, *Diritto romano e Scuola storica nell'Ottocento napoletano*, Bari, 1999, in specie pp. 99-112; A. CAVANNA, *Influenze francesi e continuità di aperture europee nella cultura giuridica dell'Italia dell'Ottocento*, in *Cristianità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di L. Prosdocimi*, II, a cura di C. ALZATI, Roma-Freiburg-Wien, 2000, pp. 329-354; G. CIANFEROTTI, *Università e scienza giuridica nell'Italia unita*, in *Università e scienza nazionale*, a cura di I. PORCIANI, Napoli, 2001, pp. 17-75; D. MANTOVANI, *Contardo Ferrini e le opere dei giuristi*, cit., pp. 129-130; R. FERRANTE, *Un secolo sì legislativo. La genesi del modello otto-novecentesco di codificazione e la cultura giuridica*, Torino, 2015, p. 147 e nt. 73. Sull'adesione al metodo esegetico nell'Italia preunitaria, v. anche G. TARELLO, *La scuola dell'esegesi e la sua diffusione in Italia*, in *Scritti per il XL della morte di P.E. Bensa*, Milano, 1969, pp. 239-276 (= *Cultura giuridica e politica del diritto*, Bologna, 1988, pp. 69-101); L. MOSCATI, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, a cura di F. LIOTTA, Bologna, 1999, pp. 279-284; nonché C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Roma-Bari, 2007<sup>11</sup>, in specie pp. 266-275.

la riflessione di Serafini: l'individuazione di un nesso inscindibile tra il recupero della tradizione del diritto romano e la costruzione di una nuova scienza giuridica nazionale<sup>16</sup>.

Quest'ultimo aspetto riemerge, in modo ancora più nitido e carico di ulteriori implicazioni, dal testo della Prolusione al corso di diritto romano, pronunciata da Filippo Serafini a Roma il 25 novembre del 1871:

Ma, si dice, l'Italia ormai ha i suoi codici: truncate tutte le inutili controversie, semplificate le norme giuridiche e portate a cognizione di ognuno in brevi e succosi articoli, questi codici rendono del tutto inutile quell'apparato di erudizione e di dottrina indigesta che impastoiò fino ad oggi la giurisprudenza. Queste sono fisime di cervelli malati. Chiunque abbia tenuto dietro allo svolgimento giuridico dei paesi che in questo secolo ebbero codici, si è ormai persuaso quanto vane sieno quelle illusioni, e come non dipenda solo dalla codificazione il miglioramento della giurisprudenza di un popolo. Quelli che credono all'onnipotenza dei legislatori, ed esagerano l'influenza salutare dei codici ignorano il modo col quale il diritto si forma in una nazione. [...] Liberatevi dunque, o giovani, del pregiudizio volgare, che tutto il diritto stia nei codici. No, come errerebbe colui, che, trascurando lo studio dei classici, credesse di diventare valente filologo coll'aiuto della sola grammatica, così errano quelli, che trascurando lo studio degli antichi giureconsulti presumono imparare tutto il diritto dai codici. [...] Da quanto dissi finora, emerge spontanea l'importanza dello studio del diritto romano anche oggi che i nuovi codici italiani hanno sostituito il diritto comune qui da prima vigente<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Cfr. A. SCHIAVONE, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia, in Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di Id., Roma-Bari, 1990, pp. 278-282; P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950*, Milano, 2000, pp. 40-41; A. SCHIAVONE, *La storia del diritto romano, in Enciclopedia Italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice. Diritto*, Roma, 2012, pp. 734-735; nonché, da ultima, F. LAMBERTI, *Pietro Bonfante e la costruzione di una 'scienza romanistica italiana'*, cit., pp. 3-7.

<sup>17</sup> F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, Roma, 1872, pp. 10-15 (= Id., *Opere minori. Raccolte e pubblicate da E. Serafini. Parte prima. Scritti varii*, Modena, 1901, pp. 208-213 [= *La Facoltà giuridica romana in età liberale. Prolusioni e discorsi inaugurali*, cit., pp. 275-279]).

Questa prolusione è stata definita da Aldo Schiavone: «una specie di solenne manifesto programmatico per la rinascita degli studi di diritto romano in Italia»<sup>18</sup>. Lo sviluppo della nuova nazione deve essere sorretto innanzitutto da una cultura giuridica adeguata. Il diritto non si esaurisce nei codici, ma: «vive di storia e nella storia»<sup>19</sup>. Alla rinascita degli studi di diritto romano è attribuito: «un compito di vera fondazione nazionale: una pietra indispensabile nella costruzione dell'edificio istituzionale italiano»<sup>20</sup>.

L'operazione di recupero e di valorizzazione della tradizione del diritto romano, che risente dell'influsso di Savigny e della Scuola storica, si salda all'ideologia risorgimentale, raggiungendo risultati del tutto originali<sup>21</sup>, destinati a condizionare fortemente la stessa identità disciplinare assunta dalla

---

<sup>18</sup> Cfr. A. SCHIAVONE, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, cit., p. 279. Sulle coordinate culturali della prolusione di Filippo Serafini, v. anche E. STOLFI, *Studio e insegnamento del diritto romano dagli ultimi decenni dell'Ottocento alla prima guerra mondiale*, cit., pp. 7-8; F. FURFARO, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid*, cit., pp. 106-114; E. STOLFI, v. Serafini, *Filippo*, in *DBI*, cit., pp. 40-41.

<sup>19</sup> Così, A. SCHIAVONE, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, cit., p. 280 e Id., *La storia del diritto romano*, cit., p. 735.

<sup>20</sup> Cfr. di nuovo A. SCHIAVONE, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, cit., p. 280; sul punto, v. anche G. CRIFÒ, *Scuole*, in *Materiali di storiografia romanistica*, Torino, 1998, pp. 341-342, e, nuovamente, A. SCHIAVONE, *La storia del diritto romano*, cit., p. 735.

<sup>21</sup> Cfr. A. SCHIAVONE, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, cit., p. 281: «Lo storicismo di Savigny è usato da Serafini in due direzioni: per garantire anche in Italia il primato della scienza rispetto al testo dei codici, in funzione anti-legislativa (dietro l'onnipotenza del legislatore questi liberali monarchici e moderati temevano potesse sempre finire con l'intravedersi l'ombra del tiranno rivoluzionario); e poi per radicare il primato del diritto romano ben dentro lo "spirito del popolo della nuova Italia"». Sul ruolo riconosciuto all'interprete, cfr. anche G. DALLA TORRE, *L'Archivio giuridico e la cultura giuridica italiana del secondo Ottocento*, cit., p. 19, che osserva: «per Serafini il diritto romano è chiamato a temperare l'arbitrio del legislatore; è chiamato a garantire il primato della scienza rispetto al testo dei codici; è chiamato ad affermare la signoria – e non la soggezione – del giurista sulla legge»; nonché M. BRUTTI, *I romanisti italiani in Europa*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 5, 2014 (= *Il diritto italiano in Europa [1861-2014]*), a cura di M. BUSSANI, Napoli, 2014, pp. 216-217; Id., *Co-*

romanistica, almeno fino all'avvento della Repubblica e all'emanazione della Costituzione<sup>22</sup>.

I caratteri della proposta culturale e scientifica di Filippo Serafini si possono apprezzare anche considerando il titolo di un suo fortunatissimo manuale, giunto alla sesta edizione nel 1897, ma che continuò ad essere aggiornato e pubblicato fino al 1921: *Istituzioni di diritto romano comparato al diritto civile patrio*<sup>23</sup>.

Sulla Rivista compare la rubrica *Il diritto romano nella giurisprudenza*, presentata dallo stesso Serafini con l'osservazione secondo cui: «lo studio del diritto romano ha da mirare essenzialmente a dar base ad una seria scuola di diritto civile italiano»<sup>24</sup>. Sarebbe scorretto ricavare da ciò l'opzione per un impiego solo ancillare del diritto romano rispetto al diritto civile, o del tutto decontestualizzato dalla sua dimensione storica<sup>25</sup>. È dato, invece, individuare il tentativo di rintracciare

---

*struzione giuridica e storiografia. Il diritto romano*, in *RISG* nuova serie, 6, 2015, pp. 62-63.

<sup>22</sup> Sul punto, cfr. in particolare A. SCHIAVONE, *La storia del diritto romano*, cit., p. 735.

<sup>23</sup> Cfr. P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950*, cit., p. 41: «un 'manuale' istituzionale pensato e risolto come contrappunto comparativo fra diritto codificato italiano e diritto romano con la fin troppo scoperta finalità di sottolineare la fondazione della codificazione novissimæ»; E. STOLFI, v. *Serafini, Filippo*, cit., p. 1850; nonché A. FIORI, *Il più atteso postliminio. La Sapienza di Roma da università pontificia ad università italiana*, cit., pp. 155-156 e nt. 66; EAD., *Le prolusioni storico-giuridiche e romanistiche della Facoltà di giurisprudenza (1871-1922)*, cit., p. 453 e nt. 53; E. STOLFI, v. *Serafini, Filippo*, in *DBI*, cit., p. 40.

<sup>24</sup> Cfr. *AG*, 34, 1885, p. 312. V. in specie M. TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»*, cit., pp. XCIII-XCIV; nonché ID., *La romanistica italiana fra Otto e Novecento*, cit., pp. 165-166.

<sup>25</sup> Lo stesso SERAFINI, *ibidem*, ha cura di precisarlo: «Non già, naturalmente, nel senso di restaurare il sistema positivo romano, ma per riannodare anzitutto il nostro diritto colle sue legittime tradizioni e, ciò che più importa, per educare l'intelligenza a quel metodo (proprio del genio italico) che sa intimamente indagare i rapporti della vita e le norme regolatrici. Questo non dovrebbero mai perdere di vista i nostri pandettisti, persuadendosi una buona volta che meglio di una esposizione (anche ottima) del diritto romano come *sistema positivo*, giova e si richiede un esame accurato, scrupoloso, minuto, paziente del metodo tenuto dai giureconsulti romani. Inconsciamente (è vero) i glossatori sotto questo punto di vista fecero molto meglio della più parte de'

nelle fonti giuridiche romane gli strumenti tecnici e gli apparati concettuali utili a meglio dominare il diritto vigente, costruendolo come scienza<sup>26</sup>.

Da questa proposta emerge dunque un originale progetto di rinnovamento della cultura giuridica nazionale e la consapevolezza – ancora oggi di straordinaria attualità – che il fenomeno giuridico non possa essere ridotto al solo dettato legislativo<sup>27</sup>.

È allora possibile considerare Filippo Serafini, riprendendo le parole di Aldo Schiavone «un pioniere e un protagonista» della ripresa degli studi di diritto romano in Italia nella seconda metà dell'Ottocento, o, con Paolo Grossi, come «il rifondatore della romanistica italiana»<sup>28</sup>.

---

moderni, dediti alla costruzione teorica di sistemi antistorici, a' ragionamenti esclusivi di chi pretende di governare la vita giuridica col sillogismo».

<sup>26</sup> Per un quadro d'insieme relativo al dibattito sul rapporto tra diritto romano e diritto vigente nella seconda metà dell'Ottocento, con particolare riferimento al richiamo ai «principi generali di diritto» contenuto nell'art. 3, comma 2, delle *Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale* premesse al Codice civile del 1865, cfr. ora C. MESSINA, *Tradizione romanistica e principi generali del diritto. Vittorio Scialoja e un piccolo "bluff" di Fadda e Bensa*, in *TSDP*, 11, 2018, pp. 1-45.

<sup>27</sup> È appena il caso di ricordare che proprio in questi anni, a fronte del declino delle tradizionali idee di Stato e di sovranità e, correlativamente, dei dogmi della statualità e della nazionalità del diritto, viene costantemente sottolineata l'importanza del ruolo assunto dall'interprete (v. P. GROSSI, *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, in *Il foro italiano*, 125, 2002, V, coll. 151-163; nonché F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005, pp. 72-76). Come è stato evidenziato: «il giurista ha, nell'ormai mutato quadro, un ruolo attivo e propulsivo, che supera la tradizionale immagine dell'interprete vincolato alla semplice attività di esegesi di una fonte normativa scritta». Cfr. G. LUCETTI, *Le interferenze nell'avveramento della condizione: la riflessione di Giuseppe Grosso tra tradizione romanistica e globalizzazione giuridica*, in *Città e diritto. Studi per la partecipazione civica. Un «Codice» per Curitiba*, a cura di D. D'ORSOGNA, G. LOBRANO, P.P. ONIDA, Napoli, 2017, pp. 261-263.

<sup>28</sup> Cfr. A. SCHIAVONE, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, cit., pp. 279-280 e P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950*, cit., p. 40. Per un bilancio complessivo, v. anche M. TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»*, cit., p. XCIV, che insiste sul «generale miglioramento della cultura giuridica italiana dovuto anche, o soprattutto, all'opera e all'esempio del Serafini».

Merita di essere qui sottolineato, per concludere, un ulteriore aspetto, relativo, questa volta, all'identità disciplinare del diritto romano: anche grazie all'opera di Filippo Serafini e alla sua direzione della Rivista, la ricerca romanistica riprende ad assumere quella forte vocazione internazionale che, ancora oggi, la caratterizza<sup>29</sup>.

## 2. La nascita della «Nuova scuola storica»: Vittorio Scialoja

Sui primi numeri dell'*Archivio giuridico*, e fino al 1883, appaiono i contributi di un altro grande innovatore: Vittorio Scialoja (1856-1933)<sup>30</sup>. Figlio di Antonio Scialoja (1817-1877), che fu più volte ministro delle finanze e dell'istruzione pubblica negli anni '60 e '70, Vittorio Scialoja riuscì ad ottenere la chiamata a Roma nel 1884<sup>31</sup>. Le vicende concorsuali, che videro soccombenti Pietro Cogliolo e Lando Landucci, entrambi allievi di Filippo Serafini, compromisero, irrimediabilmente, i suoi rapporti con quest'ultimo<sup>32</sup>.

Proprio sulle pagine dell'*Archivio*, nel 1881, Vittorio Scialoja, allora venticinquenne, pubblica un contributo dal titolo *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle universi-*

---

<sup>29</sup> Con riferimento alla vocazione internazionale del diritto romano e per l'osservazione secondo cui «l'identità contemporanea della romanistica si definisce negli ultimi decenni dell'Ottocento», cfr. M. BRUTTI, *I romanisti italiani in Europa*, cit., p. 210; ID., *Costruzione giuridica e storiografia. Il diritto romano*, cit., p. 56.

<sup>30</sup> Per un quadro d'insieme sulla personalità scientifica di Vittorio Scialoja, cfr. E. STOLFI, *Vittorio Scialoja*, in *Enciclopedia Italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice. Diritto*, cit., pp. 397-400; nonché ID., v. *Scialoja, Vittorio*, in *DBI*, XCI, Roma, 2018, pp. 536-541.

<sup>31</sup> Cfr. G.S. PENE VIDARI, v. *Scialoja, Antonio sr.*, in *DBGI*, II, cit., p. 1833; D. FAUSTO, v. *Scialoja, Antonio*, in *DBI*, XCI, Roma, 2018, pp. 528-530; G. CHIODI, v. *Scialoja, Vittorio*, in *DBGI*, II, cit., 1833-1834; E. STOLFI, *Scialoja, Vittorio*, in *DBI*, XCI, cit., p. 538.

<sup>32</sup> Cfr. ampiamente M. TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»*, cit., p. xvi-xviii; nonché P. GIUNTI, v. *Landucci, Lando*, in *DBGI*, I, cit., p. 1144; nonché E. STOLFI, v. *Serafini, Filippo*, in *DBI*, XCII, cit., p. 40.

tà italiane. Lettera al Prof. Filippo Serafini<sup>33</sup>. Si tratta di un testo molto noto, considerato da Riccardo Orestano: «l'atto di nascita e il manifesto (in un secolo di "manifesti") di quella che a buona ragione potrebbe dirsi la "Nuova scuola storica italiana", in contrapposizione alla Scuola storica tedesca»<sup>34</sup>.

Il contributo si ricollega, è appena il caso di ricordarlo, anche a una vicenda personale di Vittorio Scialoja: proprio in quell'anno, le sue lezioni presso l'Ateneo senese erano state sospese per la vivace protesta degli studenti, che lamentavano un eccessivo rigore e il rifiuto del docente di fornire, al termine del corso, gli appunti con l'individuazione dei temi su cui avrebbe dovuto vertere, secondo una diffusa prassi dell'epoca, la prova d'esame<sup>35</sup>.

Non è possibile ripercorrere in questa sede, se non in alcuni passaggi particolarmente significativi, il testo della lettera, che, in realtà, travalicando i problemi posti dall'insegnamento del diritto romano nell'Italia postunitaria e riprendendo sul punto alcuni spunti offerti dall'opera di Savigny, si spinge ad

---

<sup>33</sup> In AG, 26, 1881, pp. 486-494. Il testo della lettera è ripubblicato e commentato da F. AMARELLI, *L'insegnamento scientifico del diritto» nella lettera di Vittorio Scialoja a Filippo Serafini*, in *Index*, 18, 1990, pp. 59-69.

<sup>34</sup> R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987, p. 507. Cfr., tuttavia, le osservazioni di M. BRUTTI, *Vittorio Scialoja. Diritto romano e sistema nel tardo Ottocento*, cit., p. 60, nt. 80 (= *Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile*, cit., pp. 52-53, nt. 80), il quale precisa come non possano, in realtà, essere individuati «metodi reciprocamente contrastanti», una semplice presa d'atto, da parte della scienza giuridica italiana, della vigenza del Codice civile. Sul giudizio di Riccardo Orestano, v. ora anche E. STOLFI, *Scialoja, Vittorio*, in *DBI*, XCI, cit., pp. 537-538.

<sup>35</sup> La vicenda è ricostruita da G. CIANFEROTTI, *L'Università di Siena e la 'vertenza Scialoja'. Concettualismo giuridico, giurisprudenza pratica e insegnamento del diritto in Italia alla fine dell'Ottocento*, in *Studi senesi. Supplemento alla centesima annata*, II, Siena, 1988, pp. 725-750 (= *Studi in memoria di G. Cassandro*, I, Roma, 1991, pp. 212-235). Cfr. inoltre G.S. PENE VIDARI, v. *Scialoja, Antonio sr.*, p. 1833; M. BRUTTI, *Vittorio Scialoja. Diritto romano e sistema nel tardo Ottocento*, cit., pp. 54-56 (= *Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile*, cit., pp. 46-49); nonché E. STOLFI, *Studio e insegnamento del diritto romano dagli ultimi decenni dell'Ottocento alla prima guerra mondiale*, cit., p. 30; Id., *Scialoja, Vittorio*, in *DBI*, XCI, cit., p. 537.

individuare quella che per Vittorio Scialoja è la vera missione dell'università: la trasmissione del metodo scientifico<sup>36</sup>.

Quanto all'insegnamento del diritto romano, Vittorio Scialoja prende le distanze sia da chi intende relegare il diritto romano esclusivamente sul piano della storia, sia da quanti perseguono tendenze attualizzanti:

V'ha chi nel diritto romano non vede altro che un periodo della storia del diritto, utile a conoscersi a chi vuol parere erudito e non senza lettere, ma privo di importanza per gli studi del diritto moderno; v'ha invece chi di esso vuol fare solamente un perpetuo commentario al diritto attuale, pretendendo che questo in ogni parte debba conformarsi all'antico, e che dell'antico non sia utile conoscere se non quelle parti che oggi ancora sono applicabili. L'uno e l'altro di questi due sistemi disconoscono in generale la vera importanza della storia del diritto, e in particolare quella straordinaria del diritto romano. Ricordiamoci anzi tutto che il nostro insegnamento fa parte della facoltà giuridica ed è perciò diretto a formare dei giuristi<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Cfr. V. SCIALOJA, *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle università italiane. Lettera al Prof. Filippo Serafini*, cit., pp. 490-491: «Il maggiore dei giureconsulti del nostro secolo, che fu anche il maggiore dei maestri di diritto, ho nominato il Savigny, in un suo articolo sulle università tedesche determinò, io credo, meglio di ogni altro, quale debba essere l'ufficio e la principale qualità dell'insegnante universitario. Egli nota la differenza che intercede tra il professore e lo scrittore, e stabilisce che il merito precipuo dell'insegnamento orale deve consistere nello svelare agli uditori la *genesi del pensiero scientifico* [...]». Il contributo richiamato è F.C. VON SAVIGNY, *Wesen und Werth der deutschen Universitäten*, in *Historisch-politische Zeitschrift* 1, 1832, pp. 569-592 (= *Vermischte Schriften*, IV, cit., pp. 270-308). Sulla prospettiva accolta da Scialoja, cfr. F. AMARELLI, *L'insegnamento scientifico del diritto nella lettera di Vittorio Scialoja a Filippo Serafini*, cit., p. 60, che sottolinea come tale accoglimento comporti «l'annullamento di ogni distanza tra ricerca e insegnamento»; nonché M. BRUTTI, *Vittorio Scialoja. Diritto romano e sistema nel tardo Ottocento*, cit., p. 60, nt. 80 (= *Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile*, cit., p. 53, nt. 80), che individua in ciò «un tratto distintivo della personalità di Scialoja». Più in generale, sull'influenza esercitata dal pensiero di Savigny, v. A. LOVATO, *Diritto romano e Scuola storica nell'Ottocento napoletano*, cit., pp. 42-47.

<sup>37</sup> V. SCIALOJA, *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle Università italiane. Lettera al Prof. Filippo Serafini*, cit., p. 488.

L'importanza del diritto romano, secondo Scialoja, che questa volta richiama posizioni in precedenza espresse da Rudolf von Jhering, risiede nel suo «contenuto»<sup>38</sup>. La distinzione tra diritto pubblico e diritto privato ha permesso a quest'ultimo di diventare «un diritto sociale», anziché un «diritto politico», favorendo «la sua tendenza a quella universalità, nella quale lo *Ihering* medesimo ne pone il massimo valore»<sup>39</sup>. Ma «non bisogna illudersi: il diritto romano puro è morto, e i diritti moderni possono essere suoi discendenti, non sono esso medesimo»<sup>40</sup>.

Lo studio del diritto romano è, allora, di qualche utilità? Ecco la risposta di Scialoja: «l'essere il diritto romano un diritto morto... anziché scemarne l'importanza scientifica, forse l'accresce»<sup>41</sup>. Questo accade perché il diritto romano offre allo

---

<sup>38</sup> V. SCIALOJA, *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle università italiane. Lettera al Prof. Filippo Serafini*, cit., p. 489.

<sup>39</sup> V. SCIALOJA, *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle università italiane. Lettera al Prof. Filippo Serafini*, cit., p. 489, che così continua: «L'universalità del diritto romano non fu punto prodotta da concetti astratti di metafisica; ma si venne gradatamente svolgendo per la possibilità di accogliere nel diritto privato l'azione di tutte le forze molteplici dell'antica umanità civile, e di determinarne, se così posso esprimermi, i moti e le risultanti. Essa fu la causa per la quale il diritto romano poté sopravvivere alla distruzione dell'edificio politico nel quale era nato, sopravvivere ai tumulti che tennero dietro a questa distruzione, trarre sotto il suo dominio le nuove popolazioni per quanto diverse; coesistere come diritto comune coi più svariati diritti particolari e statuti municipali; e finalmente generare il diritto civile delle grandi nazioni moderne».

<sup>40</sup> V. SCIALOJA, *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle università italiane. Lettera al Prof. Filippo Serafini*, cit., p. 489.

<sup>41</sup> V. SCIALOJA, *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle università italiane. Lettera al Prof. Filippo Serafini*, cit., p. 490, che così continua: «A quel modo che la possibilità di studiare il cadavere è condizione essenziale di progresso nelle scienze naturali, è pure necessario alla scienza giuridica lo studiare l'anatomia di questo diritto morto [...]. Oltre a ciò lo studio di un diritto morto ha sopra lo studio del cadavere nelle scienze naturali un immenso vantaggio: esso può mercé la storia essere studiato nei diversi tempi nei quali ha vissuto, e lo si può studiare secondo un dato momento, conoscendo già quale esso fu per lo innanzi, e quale sarà per essere in futuro. Si possono in tal modo osservare le funzioni di questo organismo giuridico e l'influenza delle funzioni sugli organi e di una funzione sull'altra. L'anatomia e la fisiologia del diritto si vengono così a fondere in questo studio del diritto romano». Non è possibile in questa sede soffermarsi sul confronto instaurato da Vitto-

studioso un angolo di visuale privilegiato: permette di cogliere appieno l'evoluzione del fenomeno giuridico nella sua dimensione storica<sup>42</sup>.

Proprio Vittorio Scialoja è, nel 1888, il fondatore della prima Rivista italiana specificamente dedicata allo studio del diritto romano: il *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*. L'operazione culturale sottesa alla fondazione del *Bullettino* corrisponde, nella sostanza, a quella che aveva dato vita in Germania, nel 1880, alla *Zeitschrift der Savigny - Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung*, finalizzata a dare spazio allo studio storico del diritto romano (formalmente e funzionalmente distinto dall'*heutiges römisches Recht*), che sarebbe, di lì a poco, sfociato nella stagione dell'interpolazionismo<sup>43</sup>.

---

rio Scialoja tra l'anatomia e la scienza giuridica, confronto che sembra anticipare posizioni più tardi sviluppate dal suo principale allievo, Pietro Bonfante (che propose, infatti, un metodo naturalistico, di matrice positivista). Sul punto, rinvio alle osservazioni di M. BRUTTI, *Vittorio Scialoja. Diritto romano e sistema nel tardo Ottocento*, cit., p. 58 e pp. 65-68 (= *Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile*, cit., p. 51 e pp. 58-62).

<sup>42</sup> Cfr., in particolare, M. BRUTTI, *Vittorio Scialoja. Diritto romano e sistema nel tardo Ottocento*, cit., p. 57 (= *Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile*, cit., p. 50), secondo cui: «Scialoja propone una sintesi, che raffigura il diritto romano come un esempio per l'oggi; non soltanto l'oggetto di una ricerca erudita né “un perpetuo commentario al diritto attuale”, ma un insieme di contenuti normativi dai quali si impara la scienza del diritto». Massimo Brutti sottolinea anche l'impiego da parte di Vittorio Scialoja «di un linguaggio originale rispetto a quello dei pandettisti, insistendo sulla storia che separa da noi il diritto romano ed avvertendo la problematicità del rapporto tra teoria e prassi». Per un'ampia rassegna delle posizioni espresse dalla storiografia, cfr. E. STOLFI, *Vittorio Scialoja*, cit., p. 399.

<sup>43</sup> M. TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»*, cit., pp. LXXXIII-LXXXIX. Sulla progressiva affermazione di questa metodologia in Italia, v. ID., *La romanistica italiana tra Otto e Novecento*, cit., pp. 174-178. Sull'interpolazionismo, cfr. i contributi raccolti in *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del Seminario internazionale di diritto romano e della Presentazione del terzo volume dei Iustiniani Digesta seu Pandectae Digesti o Pandette dell'Imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di S. Schipani (Trento, 14 e 15 dicembre 2007)*, a cura di M. MIGLIETTA, G. SANTUCCI, Trento, 2011 e l'approfondito quadro d'insieme tracciato da F.J. ANDRÉS SANTOS, *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, 33, 2011, pp. 65-120. Più di recente, cfr. G. SANTUCCI, «De-

Di due anni precedente rispetto a quella del *Bullettino* è la fondazione della *Rivista italiana per le scienze giuridiche* (pubblicata dal 1886 al 1974 e poi ripresa, in una nuova serie, dal 2010), diretta da Francesco Schupfer, insigne germanista<sup>44</sup>. Da non dimenticare, inoltre, gli *Studi e documenti di storia e di diritto* (edita dal 1880 al 1904), organo dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche, vicina al Papato, che si avvale della collaborazione di Ilario Alibrandi, considerato un precursore dello studio storico-critico delle fonti giuridiche romane, di cui, invece, Vittorio Scialoja, insieme alla sua scuola, divenne assoluto protagonista<sup>45</sup>.

Il *Bullettino dell'Istituto di diritto romano* era, tuttavia, l'unica Rivista specificamente dedicata al diritto romano e rimase la sola in Italia con questa impostazione fino alla metà del Novecento<sup>46</sup>.

---

*cifrando scritti che non hanno nessun potere». La crisi della romanistica tra le due guerre*, in I. BROCCHI, M. BRUTTI, *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, cit., pp. 78-92. Contro i rischi «dell'attuale oltranzismo conservativo» nella valutazione delle testimonianze antiche cfr. F. ZUCCHOTTI, «*Diabolus interpolator*». *Per un ritorno della romanistica ad una reale esegesi critica del testo*, in *Legal Roots*, 2, 2013, pp. 141-189. Alcuni approfondimenti di storia della storiografia si possono leggere ora in *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica*, a cura di M. AVENARIUS, C. BALDUS, F. LAMBERTI, M. VARVARO, Tübingen, 2018.

<sup>44</sup> M. TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»*, cit., p. LXXXVII; E. CONTE, v. *Schupfer, Francesco*, in *DBGI*, II, cit., p. 1829.

<sup>45</sup> Cfr. M. TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»*, cit., p. LXXXVIII; ID., *La romanistica italiana fra Otto e Novecento*, cit., p. 164; L. DESANTI, v. *Alibrandi, Ilario*, in *DBGI*, I, cit., p. 40; A. FIORI, *Il più atteso postliminio. La Sapienza di Roma da università pontificia ad università italiana*, cit., pp. 143-144; M. BRUTTI, *I romanisti italiani in Europa*, cit., pp. 217-218; ID., *Costruzione giuridica e storiografia. Il diritto romano*, cit., pp. 63-64.

<sup>46</sup> Quando apparvero *Iura* (1950, la cui pubblicazione è tuttora in corso) e *Labeo* (1955, cessata, invece, nel 2004). Alle quali deve essere, poi, aggiunta *Index* (edita a partire dal 1970 e tuttora in corso). Un caso a parte è costituito da *Studia et documenta historiae et iuris*, edita a partire dal 1935, aperta in linea di principio anche ai contributi di storia del diritto, ma in cui, comunque, il diritto romano ha assunto sempre una dimensione assolutamente prevalente. Sulle vicende che portarono alla nascita di *Studia et documenta historiae et iuris*, v. da ultimo G. SANTUCCI, «*Decifrando scritti che non hanno nessun potere». La crisi della romanistica tra le due guerre*, cit., pp. 90-91.

### 3. L'apogeo del rinnovamento: Contardo Ferrini

Pubblica sulle pagine dell'*Archivio giuridico*, e su quelle del *Bullettino*, avendo mantenuto buoni rapporti sia con Filippo Serafini, sia con Vittorio Scialoja, Contardo Ferrini (1859-1902), studioso di immensa levatura e grande promessa del diritto romano, scomparso precocemente, a soli quarantatré anni<sup>47</sup>. Le opere di Contardo Ferrini – come ricorda Dario Mantovani, riprendendo una felice immagine tratta dal *liber singularis enchiridii* di Pomponio (D. 1.2.2 [Pomp. lib. sing. enchir.]) – *extant e inter manus versantur*, vale a dire, sono ancora lette, anzi, oggetto di quotidiana consultazione, da parte dei romanisti<sup>48</sup>.

La sua attività scientifica, particolarmente intensa, si rivolse verso quattro principali filoni d'indagine: il diritto penale (ambito di ricerca tradizionalmente poco frequentato, del quale egli realizzò una trattazione completa), il diritto bizantino (ricordo qui l'edizione e la versione in latino della *Paraphrasi* di Teofilo), lo studio delle opere dei giuristi romani e, infine, anche la dogmatica<sup>49</sup>. Tra questi molteplici interessi, for-

---

<sup>47</sup> Per la biografia, v. ora F.P. CASAVOLA, v. *Ferrini, Contardo*, in *DBGI*, I, cit., pp. 856-857. Lo stesso Theodor Mommsen avrebbe affermato, secondo la testimonianza di Bartolomeo Nogara, direttore del museo etrusco vaticano, che: «come il secolo decimonono per gli studi romanistici s'intitolava del Savigny, così il ventesimo si sarebbe intitolato del Ferrini; e che, per merito del Ferrini, il primato degli studi romanistici passava dalla Germania all'Italia». Cfr. C. PELLEGRINI, *La vita del Prof. Contardo Ferrini*, Torino, 1928<sup>2</sup>, pp. 462-467.

<sup>48</sup> Cfr. D. MANTOVANI, *Prefazione*, in *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo (Pavia 17-18 ottobre 2002)*, cit., p. VIII.

<sup>49</sup> D. MANTOVANI, *Prefazione*, cit., pp. IX-X. Su questi diversificati ambiti di ricerca, cfr., rispettivamente, B. SANTALUCIA, *Contardo Ferrini e il diritto penale*, in *Contardo Ferrini nel I centenario della morte*, cit., pp. 99-110; F. GORIA, *Contardo Ferrini e il diritto bizantino*, *ibidem*, pp. 111-128; D. MANTOVANI, *Contardo Ferrini e le opere dei giuristi*, cit., pp. 129-170; A. MANTELO, *Contardo Ferrini e la Pandettistica*, *ibidem*, pp. 177-200. Sulla produzione scientifica di Contardo Ferrini concernente le opere dei giuristi, che si accompagna anche a opere di forte impianto dogmatico, come la *Teoria generale dei legati e dei fedecommissi secondo il diritto romano con riguardo all'attuale giurisprudenza*, secondo una tendenza all'epoca tutt'altro che infrequente, cfr. ora, contro il rischio di semplificazioni sul piano storiografico, E. STOLFI,

se quello maggiormente destinato a lasciare un segno nell'ambito della storia delle discipline romanistiche è lo studio delle opere dei giuristi<sup>50</sup>.

Sulle pagine dell'*Archivio giuridico* trovano spazio una notevole quantità di segnalazioni e di recensioni, e, in modo coerente con il taglio assunto dalla Rivista, lavori di carattere dogmatico<sup>51</sup>. Ma si segnalano anche importanti lavori di diritto bizantino o squisitamente filologici<sup>52</sup>.

Come è stato ricordato, «non fu senza conseguenze per gli studi successivi» che Contardo Ferrini non riuscì a raccogliere intorno a sé una scuola, risultato felicemente raggiunto, invece, da Vittorio Scialoja e dal suo primo e più importante allievo, Pietro Bonfante<sup>53</sup>.

---

*Diritto romano e storia del pensiero giuridico*, in *Nel mondo del diritto romano. Convegno ARISTEC. Roma 10-11 ottobre 2014*, a cura di L. VACCA, Napoli, 2017, in particolare pp. 97-100.

<sup>50</sup> Sul nuovo progetto *Scriptores iuris Romani*, finanziato dallo *European Research Council*, cfr. A. SCHIAVONE, *Singolarità e impersonalità nel pensiero dei giuristi romani*, in *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, a cura di Id., Torino, 2017, pp. 1-9; nonché Id., *Scriptores iuris Romani*, in J.L. FERRARY, A. SCHIAVONE, E. STOLFI, *Quintus Mucius Scaevola. Opera*, Roma, 2018.

<sup>51</sup> Tra questi ultimi, ricordo *De iure sepulcrorum apud Romanos* (in *AG*, 30, 1883, pp. 447-480), *Le origini del contratto di società in Roma* (in *AG*, 38, 1887, pp. 3-32), *Sulla "perpetua causa" nelle servitù prediali romane* (in *AG*, 50, 1893, pp. 388-402), *Storia e teoria del contratto di comodato nel diritto romano* (in *AG*, 52, 1894, pp. 469-499 e *AG*, 53, 1894, pp. 41-73 e pp. 257-309), monografia, quest'ultima, dedicata a Vittorio Scialoja, *Appunti sulla separatio bonorum* (in *AG*, 63, 1899, pp. 544-549), *La consunzione processuale dell'actio de peculio* (in *AG*, 64, 1900, pp. 78-93), *Sulla invalidazione successiva dei negozi giuridici* (in *AG*, 67, 1901, pp. 201-255), *Ancora sulle presunzioni in diritto civile* (in *AG*, 50, 1893, 564-569). Al diritto penale romano è dedicato il saggio *Appunti sulla teoria del furto in diritto romano nei suoi rapporti con la teoria del possesso* (in *AG*, 47, 1891, pp. 423-471).

<sup>52</sup> *Novella di Costantino Monomaco per la prima volta tradotta e illustrata* (in *AG*, 33, 1884, pp. 425-448), *Delle origini della Parafrasi greca delle Istituzioni* (in *AG*, 37, 1886, pp. 353-411). Questioni di carattere filologico vengono affrontate con grande raffinatezza in *Ad Festum 233<sup>a</sup>, 3* (in *AG*, 34, 1885, pp. 500-503), in cui discutono le proposte di emendazione di un brano di Festo formulate da Georg Philipp Eduard Huscke e da Pietro Cogliolo.

<sup>53</sup> Cfr. A. SCHIAVONE, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, cit., p. 286.

4. *La direzione di Pietro de Francisci e quella di Vincenzo Arangio-Ruiz. I Fondamenti del diritto europeo*

Alla fine della direzione di Enrico Serafini, nel 1910 (AG, 84, 1910), segue per la Rivista «un periodo di crisi e di arresto»<sup>54</sup>. La pubblicazione riprende nel 1921 (AG, 85, 1921), in una quarta serie – con sede editoriale a Modena, che, da allora, rimarrà l'unica sede della Rivista – sotto la direzione di Pietro Bonfante, Giorgio del Vecchio, Bartolomeo Dusi, Augusto Graziani, Lando Landucci, Giuseppe Messina, Santi Romano e Nino Tamassia<sup>55</sup>.

Nel luglio 1928 (AG, 100, 1928), assume il ruolo di direttore responsabile il filosofo Giorgio Del Vecchio (1878-1970)<sup>56</sup>. Allontanato a seguito dell'emanazione delle leggi razziali, Del Vecchio viene sostituito, a partire da AG, 121, 1939, che inaugura, al contempo, la quinta serie della Rivista, da un romanista: Pietro de Francisci (1883-1971)<sup>57</sup>. Quest'ultimo, formatosi a Pavia, sotto la scuola di Contardo Ferrini e, poi, soprattutto, di Pietro Bonfante<sup>58</sup>, aderì con convinzione al fascismo, tanto da subire, nel 1944, l'epurazione<sup>59</sup>. De Francisci fu un

<sup>54</sup> Cfr. A.C. JEMOLO, *Presentazione*, cit., p. 11 e *supra*, nt. 6.

<sup>55</sup> Cfr. A.C. JEMOLO, *Presentazione*, cit., p. 11.

<sup>56</sup> Cfr. A.C. JEMOLO, *Presentazione*, cit., p. 11; V. FROSINI, v. *Del Vecchio, Giorgio*, in *DBI*, XXXVIII, Roma, 1990, p. 393 e B. MONTANARI, v. *Del Vecchio, Giorgio*, in *DBGI*, I, cit., p. 745.

<sup>57</sup> In AG, 121, 1939, Pietro de Francisci così si rivolge a Giorgio Del Vecchio: «Desidero in questa occasione inviare un riconoscente saluto al mio predecessore che tante intelligenti cure dedicò alla direzione della Rivista: e voglio insieme assicurare i lettori che farò ogni sforzo perché la Nuova Serie che si inizia sia degna della tradizione nobilissima del nostro periodico». Come ricorda A.C. JEMOLO, *Presentazione*, cit., p. 11: «sembra piccola cosa, ma fu atto di coraggio in quel tempo».

<sup>58</sup> Cfr. C. LANZA, v. *De Francisci, Pietro*, in *DBI*, XXXVI, Roma, 1988, p. 58; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, v. *Bonfante, Pietro*, in *DBGI*, I, cit., p. 292; C. LANZA, v. *De Francisci, Pietro*, in *DBGI*, I, cit., p. 675; nonché D. MANTOVANI, *Le molte rinascite dell'ars boni et aequi. Il diritto romano a Pavia dalla Restaurazione alla prima guerra mondiale*, in *Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia, 2. Dall'età austriaca alla nuova Italia*, a cura di D. MANTOVANI, Milano, 2017, cit., pp. 1243-1245.

<sup>59</sup> Viene poi reintegrato in servizio nel 1949: cfr. C. LANZA, v. *De Francisci, Pietro*, in *DBI*, XXXVI, cit., p. 63; Id., v. *De Francisci, Pietro*, in *DBGI*, I,

vero e proprio 'intellettuale del regime', peraltro, come è stato recentemente messo in luce, promotore di un programma politico fondato sul rifiuto del cosmopolitismo e dell'universalità dell'Impero romano<sup>60</sup>.

Dopo la Liberazione, la direzione della Rivista, in una nuova, sesta, serie (AG, 132, 1945), viene assunta da Vincenzo Arangio-Ruiz (1884-1964)<sup>61</sup>. Mario Talamanca ricorda l'influenza esercitata su di lui da Vittorio Scialoja, che non si tradusse, tuttavia, in un classico rapporto di discepolato, perché: «egli trovò da solo la propria strada nell'ambito della ricerca giusantichistica»<sup>62</sup>.

Fervente antifascista, tanto da scegliere di insegnare diritto romano all'Università del Cairo, tra il 1929 e il 1940, «quasi in volontario esilio», Vincenzo Arangio-Ruiz è Ministro della Giustizia nel secondo governo Badoglio (22 aprile 1944 - 8 giugno 1944) e, poi, della Pubblica istruzione nel terzo governo Bonomi (12 dicembre 1944 - 19 giugno 1945) e nel governo Parri (21 giugno 1945 - 8 dicembre 1945)<sup>63</sup>.

---

cit., p. 677. Sulle variegate posizioni assunte dalla romanistica nei confronti del fascismo, cfr. C. CASCIONE, *Romanisti e fascismo*, in *Diritto romano e regimi totalitari nel '900 europeo. Atti del seminario internazionale (Trento 20-21 ottobre 2006)*, a cura di M. MIGLIETTA, G. SANTUCCI, Trento, 2009, pp. 3-51.

<sup>60</sup> Cfr. V. MAROTTA, *Roma, L'Impero e l'Italia nella letteratura romanistica degli anni trenta*, in G. CAZZETTA, *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, cit., in specie pp. 437-449. Più in generale, sul pensiero di Pietro de Francisci e sul suo apporto alla storicizzazione degli studi romanistici, v. M. BRUTTI, *Storiografia e critica del sistema pandettistico*, in *Quaderni fiorentini*, 8, 1979, pp. 317-360; nonché Id., v. *Ordinamento giuridico (storia)*, in *ED*, XXX, Milano, 1980, in specie pp. 663-666.

<sup>61</sup> Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Premessa alla sesta serie*, in *AG*, 132, 1945, pp. 3-4. Vincenzo Arangio-Ruiz viene a mancare il 2 febbraio 1964: sarà suo successore alla guida della Rivista Arturo Carlo Jemolo (*AG*, 166, 1964). Cfr. A.C. JEMOLO, *Presentazione*, cit., p. 12. Arangio-Ruiz fu anche direttore del *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*, a partire dal 1959, cooptando come condirettore Pietro De Francisci: cfr. M. TALAMANCA, v. *Arangio-Ruiz, Vincenzo*, in *DBI*, XXXIV, Roma, 1988, p. 159; nonché A. MANTELLO, v. *Arangio-Ruiz, Vincenzo*, in *DBGI*, cit., p. 91.

<sup>62</sup> M. TALAMANCA, v. *Arangio-Ruiz, Vincenzo*, cit., p. 160.

<sup>63</sup> Cfr. N. BOBBIO, *Presentazione*, in V. ARANGIO-RUIZ, *Scritti politici*, Roma, 1985, p. x; nonché M. TALAMANCA, v. *Arangio-Ruiz, Vincenzo*, cit., pp. 158-159. Sull'impegno politico di Arangio-Ruiz, v. A. GUARINO, *Arangio-Ruiz in politica*,

Nel 1948, si celebra a Verona il Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto, cui partecipano studiosi italiani, tedeschi, francesi, spagnoli, inglesi<sup>64</sup>. Come è stato rilevato, il Congresso «segna un momento di transizione», il punto di avvio di una profonda riflessione sullo statuto epistemologico della disciplina, che porterà, in prosieguo di tempo, al superamento dell'interpolazionismo e del metodo sistematico<sup>65</sup>.

Attraverso il suo discorso inaugurale, pronunciato il 27 settembre 1948, Arangio-Ruiz opera una felice saldatura tra il diritto romano – nella sua più estesa accezione, comprensiva della tradizione romanistica – e gli ideali europeisti di matrice antifascista:

È certamente questa una delle prime volte, dopo la guerra, che studiosi di così diversa provenienza si ritrovano intorno alla stessa tavola di lavoro; e non è un puro caso che ciò avvenga in nome del diritto romano, cemento attraverso i millenni di quell'ideale unità europea alla cui realizzazione politica tendono oggi in ogni paese gli sforzi degli uomini migliori. Né la fraternità di armi fra romanisti, mai dimenticata, poteva essere celebrata in una sede più degna di questa ove fu conservato il massimo monumento superstiti del diritto classico [...]<sup>66</sup>.

---

in *Trucioli di bottega. Dodici acervoli*, Napoli, 2005, pp. 200-204; per la sua opposizione alla creazione di un controllo accentrato di costituzionalità, cfr. anche C. CASCIONE, *Arangio-Ruiz, Grosso, De Martino: pagine costituzionali*, in *Tradizione romanistica e Costituzione*, I, a cura di M.P. BACCARI, C. CASCIONE, Napoli, 2006, pp. 229-232.

<sup>64</sup> Cfr. M. BRUTTI, *I romanisti italiani in Europa*, cit., pp. 249-250; Id., *Costruzione giuridica e storiografia. Il diritto romano*, cit., pp. 121-122.

<sup>65</sup> Cfr. M. BRUTTI, *I romanisti italiani in Europa*, cit., pp. 249-250; Id., *Costruzione giuridica e storiografia. Il diritto romano*, cit., p. 121-122.

<sup>66</sup> Cfr. *Atti del Congresso internazionale di Diritto romano e di Storia del diritto (Verona, 27-28-29 settembre 1948)*, I, a cura di G. MOSCHETTI, Milano, 1953, p. XXXII. Arangio-Ruiz non è più ministro della Pubblica Istruzione (ricopre la carica Guido Gonella), ma fa parte del comitato scientifico. Un'ulteriore testimonianza dell'europeismo di matrice antifascista, oltre al *Manifesto di Ventotene*, è costituita da T. GALIMBERTI, A. REPACI, *Progetto di costituzione confederale europea ed interna*, Torino, 1946. Sul tema, v. N. BOBBIO, *Il federalismo nel dibattito della resistenza*, in *Per l'unità europea: dalla «Giovine Europa» al «Manifesto di Ventotene»*, a cura di G. SPADOLINI, Firenze, 1984,

Arturo Carlo Jemolo, nell'editoriale apparso in occasione dei primi cento anni della fondazione dell'*Archivio*, scrive:

La vita della rivista è ora meno facile; non soltanto per le condizioni generali d'Italia, ma perché il numero delle riviste è enormemente cresciuto, ed ahimè le nuove leve di professori, distratte da molte cure, non hanno più la fecondità dei loro predecessori di sessant'anni prima. Ricordiamo tutti gli sforzi, le ansie del nostro grande, incomparabile – per valore scientifico, ma anche per probità, per afflato umano – Arangio-Ruiz, onde procurare materiale alla rivista, assicurare l'uscita di un prossimo fascicolo<sup>67</sup>.

Anche Norberto Bobbio conserva memoria degli «sforzi inauditi» di Arangio-Ruiz, diretti a «elevare il tono del vecchio e glorioso periodico», e che, proprio a seguito dell'affettuosa insistenza del romanista, apparve un suo saggio sulla nozione di giustizia nel 1952<sup>68</sup>.

Veniamo ai giorni nostri e al contributo offerto dalla rivista ai Fondamenti del diritto europeo, vale a dire a «quegli elementi della cultura giuridica che sono presenti nelle diverse tradizioni nazionali», come ha prima ricordato Giuseppe Dalla Torre nella sua relazione. Di cosa si tratta? Come individuare questi elementi? Per spiegarlo, risultano molto efficaci le parole di Oliviero Diliberto, cui è dovuta, com'è noto, l'iniziativa diretta alla creazione della nuova disciplina:

I Fondamenti del diritto europeo sono una prospettiva non nuova, se si pensa alla storia del nostro Continente. Sono ciò che ha consentito ai giuristi di Napoleone di costruire il *Code civil*, fondandosi su una tradizione che non era semplicemente storia passata, ma corpo vivo dell'ordinamento, su cui costruire, proiettati verso il futuro<sup>69</sup>.

---

pp. 40-48; ID., *Il federalismo nel dibattito politico e culturale della resistenza*, in A. SPINELLI, *Il Manifesto di Ventotene e altri scritti*, Bologna, 1991, pp. 9-27.

<sup>67</sup> A.C. JEMOLO, *Presentazione*, cit., p. 12

<sup>68</sup> Cfr. N. BOBBIO, *Sulla nozione di giustizia*, in *AG*, 142, 1952, pp. 16-33; ID., *Presentazione*, cit., p. XIV.

<sup>69</sup> Cfr. O. DILIBERTO, *Sulla formazione del giurista (a proposito di un saggio recente)*, in *Rivista di diritto civile*, 51, 2005, pp. 109-115. L'istituzione del nuovo insegnamento è stata disposta, proprio vent'anni fa, con il D.M. 21 di

riferimento ai Fondamenti del diritto europeo è presente nella declaratoria relativa al SSD IUS/18 – “Diritto romano e diritti dell’antichità”: «Il settore comprende gli studi relativi ai diritti dell’antichità, con particolare riferimento all’esperienza giuridica romana (privatistica e pubblicistica) nel suo svolgimento storico. Lo studio del diritto romano, esegetico e sistematico, condotto con metodi storici e propri del giurista, è finalizzato alla comprensione del patrimonio culturale costituito dalle fonti antiche, le giuridiche in particolare (quelle del *Corpus iuris civilis* giustiniano e più in generale giurisprudenziali, ma anche quelle epigrafiche e papirologiche), e dei fondamenti del diritto europeo che discendono dall’esperienza romanistica e dalla sua tradizione culturale e pratica» (D.M. 4 ottobre 2000, Allegato B). Come precisa O. DILIBERTO, *ibidem*, p. 113: «I Fondamenti del diritto europeo non sono dunque né una versione aggiornata del diritto comunitario, né della disciplina del diritto privato comparato, né – tanto meno – una variante inedita del diritto internazionale». Un’approfondita riflessione sul tema è in F.P. CASAVOLA, *Dal diritto romano al diritto europeo*, Napoli, 2006, p. 30, che, a sua volta, sottolinea: «Il diritto europeo non è il diritto dei privati unico per il continente europeo, quale è stato il *ius commune*. È il diritto prodotto dagli organi dell’Unione europea e che passa negli ordinamenti nazionali. Esso è per il contenuto normativo una *lex mercatoria* che oggi sale dal mondo dell’economia a quello dei diritti fondamentali. Dunque ha tal forza da pervadere i più tradizionali sistemi degli ordinamenti degli Stati membri, che stanno già per processi endogeni e sulla base delle proprie carte costituzionali controllando e adeguando leggi e codici non più sul criterio della logica formale di sistema, cioè sulla dogmatica, ma sui parametri costituzionali».

---

cembre 1999, n. 537, *Regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali*. Un esplicito

**IVANO PONTORIERO, L'Archivio giuridico e il diritto romano: figure e itinerari di ricerca**

La relazione si sofferma sul contributo offerto dalle pagine dell'*Archivio giuridico* al rinnovamento e allo sviluppo della scienza romanistica. Vengono prese in considerazione figure di studiosi, appartenenti a diverse generazioni, che, attraverso i propri itinerari di ricerca, hanno contribuito in modo decisivo al progresso degli studi di diritto romano in Italia tra Ottocento e Novecento.

**Parole chiave:** *École de l'exégèse*, Pandettistica, Nuova scuola storica italiana, Fondamenti del diritto europeo.

**IVANO PONTORIERO, The Archivio giuridico and the Roman Law: Figures and Research Itineraries**

The report focuses on the contribution offered by the pages of the *Archivio giuridico* to the renewal and development of Romanistic science. The work takes into consideration figures of scholars, belonging to different generations, who, through their research itineraries, have contributed decisively to the progress of studies of Roman law in Italy between the nineteenth and twentieth centuries.

**Key words:** Exegetical School, Pandectism, New Italian Historical School, Roman Foundations of European Law.

## INDICE DEL FASCICOLO 1 2019

*Giuseppe Dalla Torre, Geraldina Boni, CL* ..... 1

*Atti del Convegno di studi*

*150 della Rivista Archivio giuridico Filippo Serafini (1868-2018)*

*Alma Mater Studiorum, Bologna, 24 ottobre 2018*

*Giuseppe Dalla Torre, Per i 150 dell'Archivio giuridico.*

*Quale passato, quali prospettive*..... 5

*Andrea Zanotti, Il significato e il valore di una rivista  
interdisciplinare per il recupero dell'unità della cultura e  
dell'esperienza giuridica* ..... 25

*Alessia Legnani Annichini, Figure e percorsi storico-giuridici:*

*i primi 100 anni dell'Archivio giuridico* ..... 41

*Nicoletta Sarti, Cinquant'anni di storia e diritto nelle pagine*

*dell'Archivio giuridico (1968-2018)* ..... 61

*Elena Ferioli, La separazione fra legislativo ed esecutivo  
nell'Italia prerepubblicana: spunti di riflessione dall'Archivio  
giuridico*..... 75

*Ivano Pontoriero, L'Archivio giuridico e il diritto romano:*

*figure e itinerari di ricerca* ..... 107

*Leonardo Nepi, Pluralismo etico e biodiritto: il contributo  
al dibattito biogiuridico dalle pagine dell'Archivio giuridico*

*Filippo Serafini* ..... 131

*Costantino M.-Fabris, Diritto della Chiesa e diritto dello*

*Stato in un dibattito tra Jemolo e Scaduto sulle pagine  
di Archivio giuridico* ..... 143

*Matteo Carnì, La nascita di una nuova disciplina.*

*L'Archivio e il diritto vaticano*..... 169

*Alberto Tomer, Il Collegio dei Fiamminghi Jean Jacobs*

*e l'Archivio giuridico: un rapporto secolare*..... 185

*Geraldina Boni, L'Archivio come 'ponte' tra scienze*

*giuridiche secolari e scienza canonistica* ..... 205

# ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868  
*Pubblicazione trimestrale*

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, 'estratto' degli articoli in formato elettronico pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: [info@muchieditore.it](mailto:info@muchieditore.it).

***Recensioni e segnalazioni bibliografiche:*** gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.